Tribunale di Roma - sentenza n. 12727 del 17 giugno 2019

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni .

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il propo neva opposizione rubricata ex art. 615 e 617 c.p .c.

avverso il precetto notificato d al B****I. R****a C****I in virtù di titolo esecutivo costituito da accordo a seguito di negoziazione assistita con il quale si intimava al Condominio il pagamento di EUR2240,40 per i seguenti motivi:

a) L'accordo notificato non costituisce titolo esecutivo in quanto redatto in violzione di legge ex art. 5 D.L. 132/2014 conv L. 162 /2014 ;

b) Il Condominio non aveva m ai sottoscritto l'accordo, né riconosciuto il debito né si era contrattualmente impegnato con l 'opposto;

sotto il primo profilo l'opponente faceva rilevare l 'assenza d ella necess aria dichiarazione da parte degli avvocati della conformità dell 'accordo alle no rme imperative e all 'ordine pubblico ; ciò comportava l 'inesistenza del dirit to di controparte a procedere in executivis in mancanza dell 'efficacia esecutiv a;

sotto il secondo pro filo , il Condominio faceva rilevare l'assenza di una delibera dell 'assemblea condominiale che desse mandato all 'amministratore i n ordine alla rappresentanza nel diritto controverso nonché l'assenza di una de libera di approvazione dell 'accordo raggiunto sulla falsar i ga di quanto espressamente previsto dal l'art. 71 qu ater disp. att. c.c. in materia di mediazione second o il D.Lgs n. 28 /2010 . Inoltre, l'amministratore aveva agito senza manda to rispetto agli incarichi

affidati al B****I. C****I in assenza di alcuna urgenza .

Si costituiva il B****I. R****a C****I, sollevando eccezioni di rit o alle quali poi rinunciava e chiedendo il rigetto dell 'oppos izione ; sosteneva che l 'accordo di negoziazione assisti ta raggiunto costituiva titolo esecutivo e che la previs ione per la quale gli avvocati certifi cano l 'autografia dell e firme e l a conf ormità dell 'accor do al le no rme imperative e all 'ordine pubblico non richiedesse una attesta zione espressa di conf ormità ma che attribuisse sp eci fico valo re alla s ottoscrizione de gli avvocati. Nel merito, sosten eva che l 'assemble a aves se deliberat o di procede re alla revisione d elle tabelle millesimali e che in forza di ciò l 'amministratore avesse incarica to il C****I; quanto alle due perizie sul funzionamento dell o scarico fogna ture condomin iali e sull a messa in sicurezza dell 'autorimessa condominiale, l 'amministratore procedeva in forza dell 'art. 1130 n 3 e n. 4 che gl i conferisce l 'incarico di compiere atti conservativi e d in forza dell 'art. 1135 c.c. che legittima l'amministratore a ordinare lavori di straordinaria amministrazione c he rivestano i caratteri d'urgenza. Pertan to, avendo l'amministratore contratto le obbli gazioni con il C****I nell a legittima esplicazione dei propri poteri, in virtù di tali poteri sottoscriveva l 'accordo di negozi azione assistita.

Veniva accolta l'istanza di sospensione de ll'atto di precetto con ordinanza del 20.12.2018 e, ritenuta la ca usa di natura documentale , veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all 'udienza del 26.02.2019 allorchè la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione , che deve ess ere qualificata quale op pos izione all 'ese cuzione censurando l 'ido n eità dell 'accordo negoziale a costituire titolo esecutivo in quan to redatto in viola zione di legge ed in

assenza del mandato all 'amministratore per sottoscrivere il detto ac cor do , me rita accoglimen to.

Si fa applicazione del principio della c.d. ragione liquida, in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previ amente tutte le altre doglianze secondo l'ordine di cui all'art. 276 cpc ed al giudice è consentito di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione previsto dalla legge in base alla questione di più agevole soluzione anche se log icamente subordinata (Cass. 2909/17, Cass 5805/17 e Cass. 12002/14) .

Come è ben noto, la negoziazione ass istita è stata introdotta con la finali tà di incentivare strument i

alternativi alla giurisd izione in grado, potenzialmente, d i produrre lo stes so risultato d i quello derivante dall 'inter vento del Giudice.

Nulla dispone il D.L. 132/2014 conv. in L. 16272014 in merito agli effetti ed al regime giuridico dell 'accordo che compone la controversia all 'esito dell a convenzione di negoziazione assistita , co s ì

come nulla si dice a propos ito degli effetti e del regime giuridico dell 'accordo che si r aggiunge in sede di media zione.

Sicché è incontroverso che si tratti di un contratto (una transazione o un accordo atipico con medesima causa) che se gue le norme di diritto c omune : un a convenzione negoziale che ben potrebbe essere stipulat a dalle parti nella propria autonomi a ma che , salvo venga trasfus a in una scrittura privata autenticata, non potrebbe fungere da titolo esecutivo.

Il legislatore ha ev identemente inteso favorire la forma zione di titoli esecutivi di origine negoziale ritenendo , però, nece ssario che gli avvocati non solo autenticassero la sottoscrizione della parte m a

attestassero la conformità del regolamento neg oziale alle norme imperative ed all 'ordine pubblico.

A ciò, in ultimo, è subordinata la capacità dell 'accordo negoziale raggiunto a divenire titolo

ese cutivo.

Pertanto, la previsione di cui al comma se condo dell 'art. 2 D.L. 13272014 richiede che espressamente gli avvocati , oltre a certificare l 'autografia delle firm e, attestino la c onformità dell 'accor do alle norme imperat ive ed all 'ordine pubblico.

Il quid pl uris rispetto ad un qualsiasi negozio privato non può essere inteso c ome una superfetazione inutile . S e è vero che l'avvocato già sareb be tenuto per dovere deontologico a rappresentare vizi di nullità dell 'atto all'assistito , tuttav ia, qui si richiede che lo stesso attesti formalmente l 'osservanza delle norme imperative e dell 'ordine pubblico .

Non si ritiene di condividere, pertanto, l 'orient amento espresso dal Tribunale di Bari (ord. 7.9.2016) che ritiene una mer a irregolarità formale inidonea ad impattare sull'intrinseca e fficacia esecutiva del titolo l'assenza dell 'espressa dichiarazione di conf ormità da parte degli avvocati alle norme impe rative e all 'ordine pubblico. Invero, la stessa disciplina previs ta in sede di mediazion e,

allorchè le parti raggiungano un accordo in assenza dei legali o gli stessi non certifichino l 'accor do,

prevede che il verbale di accordo , il cui contenuto non è in contr ario all 'ordine pubblico o a norme

imperative, su istanza di part e, sia omologato dal Presidente del Tribunale.

Per c ui, in questo caso, si prevede un doppio meccanismo alter na tivo di attribuzion e de ll'efficac ia

esecutiva dell 'accordo negozi ale, ossia la certificazione di conformità d a parte dell 'avvocato o l'omologazione d a parte del Presidente del Tribu nale.

Diversamente, il negozio potrebbe assurgere a titolo ese cutivo solo ove sottoscritto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata .

Quindi, in una lettura sistemati ca, la certificazione dell 'avvocat o si fonda sulla opportunità di fornire un a valida modalità di risoluzione delle controversie , alternativa alla giurisdizione , più

gara ntita , almeno formalmente , da una espressa statu izione di conf ormità a ll'ordinamen to e dal

correlato illecito deontologico per l 'avvocato previsto in caso di impugna zione di un accordo a lla

cui redazione abbia part ec ipato .

Il controllo di lega lità sostanziale avente ad oggetto l 'accordo di negoziazione assistita, consistente

nell 'accertamento de lla conformità o contrarietà dell 'acco rdo alle norme imperative ed all 'ordin e

pubblico , in assenza di qualsivoglia int ervento notari le, è affidato dalla legge agli avvocati in sed e

di redazion e dello stesso. Tale controllo non pu ò limitarsi alla sottoscrizione d ell 'accordo, bensì

necessita di appos ita attestazione - certificazione degli avvocati partecipanti. Questi devono

attestare di avere compiuto un positivo vaglio di legalità sost anziale rispetto ai citati param etri .

Non è possibile sussumere nella semplice sot toscrizione dell 'avvocato la detta certificazione che

diverrebbe un a incongrua certificaz ione implicita , alla quale ben dif ficilmente potrebbe associars i

l'illecito deontologico di cui all 'ultimo comma della s tessa norma.

Inoltre, tale lettu ra t rascende completamente l 'assunto pacifico tale per cui la sottoscrizione

dell 'avvocato non ha una valenza pu bb licistica gene rale ed omnicom prensiva al pari d i quella

notarile . L'art. 28 L.N. vieta al notaio di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla

legge e quindi gli atti nulli e gli atti contrari a norme imperative ("per effetto del combinato

disposto costituito da detta norma imper ativa ed il primo comma dell'art.1418 c.c., che sanziona

con la nullità ogni atto contrario a norma imperativa " Cass. S. n. 11128 del 1997).

Al contrario la sottoscrizione - autenticazione degli avvocati è ido nea a certificare solo l 'autografi a

della firma dell a parte .

norme impe rative e all 'ordine pubblico. Invero, la stessa disciplina previs ta in sede di mediazion e,

allorchè le parti raggiungano un accordo in assenza dei legali o gli stessi non certifichino l 'accor do,

prevede che il verbale di accordo , il cui contenuto non è in contr ario all 'ordine pubblico o a norme

imperative, su istanza di part e, sia omologato dal Presidente del Tribunale.

Per c ui, in questo caso, si prevede un doppio meccanismo alter na tivo di attribuzion e de ll'efficac ia

esecutiva dell 'accordo negozi ale, ossia la certificazione di conformità d a parte dell 'avvocato o

l'omologazione d a parte del Presidente del Tribu nale.

Diversamente, il negozio potrebbe assurgere a titolo ese cutivo solo ove sottoscritto con atto

pubblico o con scrittura privata autenticata .

Quindi, in una lettura sistemati ca, la certificazione dell 'avvocat o si fonda sulla opportunità di

fornire un a valida modalità di risoluzione delle controversie , alternativa alla giurisdizione , più

gara ntita , almeno formalmente , da una espressa statu izione di conf ormità a ll'ordinamen to e dal

correlato illecito deontologico per l 'avvocato previsto in caso di impugna zione di un accordo a lla

cui redazione abbia part ec ipato .

Il controllo di lega lità sostanziale avente ad oggetto l 'accordo di negoziazione assistita, consistente

nell 'accertamento de lla conformità o contrarietà dell 'acco rdo alle norme imperative ed all 'ordin e

pubblico , in assenza di qualsivoglia int ervento notari le, è affidato dalla legge agli avvocati in sed e

di redazion e dello stesso. Tale controllo non pu ò limitarsi alla sottoscrizione d ell 'accordo, bensì

necessita di appos ita attestazione - certificazione degli avvocati partecipanti. Questi devono

attestare di avere compiuto un positivo vaglio di legalità sost anziale rispetto ai citati param etri .

Non è possibile sussumere nella semplice sot toscrizione dell 'avvocato la detta certificazione che diverrebbe un a incongrua certificaz ione implicita , alla quale ben dif ficilmente potrebbe associarsi l'illecito deontologico di cui all 'ultimo comma della s tessa norma.

Inoltre, tale lettu ra t rascende completamente l 'assunto pacifico tale per cui la sottoscrizione dell 'avvocato non ha una valenza pu bb licistica gene rale ed omnicom prensiva al pari d i quella notarile . L'art. 28 L.N. vieta al notaio di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge e quindi gli atti nulli e gli atti contrari a norme imperative ("per effetto del combinato disposto costituito da detta norma imper ativa ed il primo comma dell'art.1418 c.c., che sanziona con la nullità ogni atto contrario a norma imperativa " Cass. S. n. 11128 del 1997).

Al contrario la sottoscrizione - autenticazione degli avvocati è ido nea a certificare solo l 'autografia della firma dell a parte .

In conclusione, si deve ritenere che l 'accor do di negoziazione assistita concluso tra le parti e trascritto nell 'atto di precetto opposto non integra gli estremi del titolo ese cutivo così come prescritto dall 'art. 5 comma 2 del D.L. 13 2/2014 conv . L. 16272014 in mancanza della esplicita certificazion e della conformità de llo stesso alle norme imperativa ed al l'ordine p ubbli co.

L'ulteriore doglianza in merito all a rappresentanza in capo all 'amministratore nella s ottoscrizione dell 'acc ordo ed anco r prima nel l'impegnare legittimamente il Condominio sono assorbite dalla questione dirimente dell 'esistenza del t itolo ese cutivo.

L'assenza di p ronunc e, la novità della ques tione e la condotta processuale delle parti giustificano la parziale compensa zione delle spese di lite nella misu ra del 50% a carico della parte soccombe nte

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamen te pronunciando, ogni divers a istanza ed eccezione disattesa o assorbi ta, così

dispone :

1) Acco glie l'opposizi one presentata da (e per l 'effetto dichiara

l'inesistenza e comu nque l 'invalid ità ed inefficacia del precetto notificato da R****a

C****I in data 18.01.2016;

2) Condanna altresì la parte R****a C****I a rifondere alla parte (

le spese di lite nell a misura del 50% , che si liquidano in detta misura in EUR 168,00 per spese ,

EUR1215,00 per onorari, oltre i.v.a. , c.p.a. e 1 5 % per spese generali .

Roma , 16 giugno 2019

Il Giudice

dott. Cristina Pigozzo